

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO**

**Sezione Fallimentare**

**Ricorso**

**per l'ammissione alla procedura**

**Ristrutturazione del debito del consumatore\**

**Art.67 e segg.C.C.I.I.**

Nell'interesse dei Signori

1) DI DONATO NICOLA DOMENICO nato a Lanciano [REDACTED]  
[REDACTED] e residente in  
[REDACTED] e

2) TETI LORENA nata ad Atesa [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]) e residente in [REDACTED]  
[REDACTED]

entrambi rapp. . e difesi giusta procura in calce al presente atto  
dall'Avv. Maria Grazia PICCININI del Foro di Lanciano, con  
studio in Via Arco della Posta n.5 presso il cui studio legge  
domicilio e che dichiara di voler ricevere comunicazioni relative  
al presente procedimento al seguente indirizzo di posta  
elettronica [REDACTED] ovvero al seguente  
numero di fax [REDACTED]

**PREMESSO CHE**

1. ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art seguenti, Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza successive modifiche e, segnatamente:

A) i ricorrenti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 C.C.I.I. dove si contemplano sia la **crisi**" intesa come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi ; e **per insolvenza** si intende " lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori , i quali dimostrano che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

B) sono consumatore, secondo quanto stabilito dal Codice della Crisi la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale , artigiana o professionale eventualmente svolta.

I ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle attualmente richieste

2. gli stessi non hanno utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, una delle procedure di cui alla legge n. 3/2012 né della normativa successiva di cui al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e non hanno subito, per cause ad essi imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
3. I ricorrenti hanno inoltre, sempre conformemente al dettato normativo, presentato istanza ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I. al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa (oppure in alternativa ha fatto richiesta di nomina di un gestore presso l'OCC dei Commercialisti con sede a Pescara ;

4. all'esito di tale istanza, l'Organismo di Composizione della Crisi ha nominato quale Gestore della crisi Il dott. Giuseppe CORTI che ha accettato l'incarico conferito;
5. che la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
6. Il gestore ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso **(DOC. 1 – relazione OCC)**;

Tutto ciò premesso i signori DI DONATO e TETI, coniugi conviventi, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

#### **CHIEDONO**

**di essere ammessi alla procedura “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” a norma degli artt. 67 3 segg. C.C.I.I., secondo la proposta di cui al prosieguito del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa, dell'Organismo di Composizione della Crisi,**

\*\*\*

#### **LA SITUAZIONE DI RICORRENTI**

Il Sig. DI DONATO lavora quale dipendente a tempo indeterminato della XXXXXXXXXX s.r.l. come operaio specializzato, mentre la signora TETI ha sempre svolto lavori saltuari, e solo da qualche mese è stata assunta presso una impresa di pulizie con un reddito modesto..

I coniugi con tali importi, unici importi in ingresso nell'economia familiare, devono affrontare i bisogni della famiglia, formata da quattro persone,

avendo ancora con loro due dei tre figli, e con tali introiti devono coprire tutte le esigenze sia di natura ordinaria che straordinaria del nucleo familiare. viese occorrenti per il corretto menage familiare, e dunque bollette, spesa per vitto, abbigliamento, eventuali spese mediche e tutte le spese che si rendono necessarie in famiglia, più tutte le spese necessarie per andare a lavorare e quindi carburante, manutenzione auto, assicurazione, bollo e manutenzione., Per quest'ultima voce, le cifre sono raddoppiate in quanto i coniugi fanno entrambi dei lavori per i quali è necessario per raggiungere il posto di lavoro, avere a disposizione una autovettura.

#### RAGIONI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le ragioni del sovraindebitamento vanno fatte risalire al 2011, anno in cui i coniugi per completare la costruzione della loro casa, casa nella quale abita tutta la famiglia, hanno contratto un mutuo per 25 anni e per un importo di €160.000 che aveva una rata mensile di € 844.00

Inizialmente le cose andarono bene, perché vi fu una congiuntura finanziaria positiva che fece diminuire i tassi e che portarono la rata dall'importo iniziale di € 844,00 mensili ad € 680,00 mensili.

La famiglia dunque viveva un periodo di tranquillità economica e stante i tassi molto bassi, nel 2015, contrassero un nuovo finanziamento per acquistare un'auto, finanziamento che a sua volta è stato estinto con altro finanziamento successivo che aveva procurato loro una certa liquidità disponibile..

Successivamente ancora viene venduta un'auto ed acquistata un'altra con altro finanziamento che estingue il precedente. Si innesca a questo punto una sorta di gioco di scatole cinesi che ha portato poi al

sovraindebitamento dei signori DI DONATO e TETI che, comunque hanno sempre continuato a pagare tutte le rate tanto che ad oggi non hanno esecuzione né protesti.

Per uscire da questa situazione, decisero di intraprendere la strada della procedura di sovraindebitamento, perché nel frattempo i tassi aumentavano e la rata di mutuo li stava strangolando.

Proprio in questo frangente, dal passato remoto della signora TETI, pervenne la notifica di un precetto per € 739.066,30 da una società cui il credito era stato ceduto dalla CARICHIETI:

Tale importo era relativo ad una fideiussione che la TETI aveva prestato da ragazza, al padre, per una operazione che questi aveva fatto con la sua società di autotrasporti. Le era stato chiesto dal padre di firmare e lei aveva firmato.

Ma qui ci sarebbe molto da parlare sul merito creditizio che era alla base di questo finanziamento e che non è stato affatto considerato, in quanto la società di autotrasporti in questione non aveva una situazione patrimoniale tale da avere un mutuo per liquidità dell'importo di 1.000,000 di Euro.

A garanzia fu chiesta la firma delle figlie del TETI, entrambe all'epoca nullatenenti ed esse richieste dal padre, firmarono.

#### MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE

I signori DI DONATO e TETI, sono da ritenere sicuramente meritevoli, perché nonostante tutte le difficoltà hanno cercato di adempiere a tutte le obbligazioni contratte, e che le obbligazioni contratte, finanziamenti e mutuo, sono stati contratti non per condurre una vita dispendiosa, ma per riuscire a riequilibrare la situazione economica che non riuscivano a far

quadrare. Hanno contratto finanziamenti chiudendone altri , però restando sempre indebitati e senza risolvere il problema..

Tutto questo , non può essere considerato né come colpa grave, né come comportamento doloso, in quanto è evidente che tutto questo era stato messo in atto al fine di garantire una situazione economica tranquilla ai tre figli.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA Ristrutturazione dei debiti DEL  
CONSUMATORE

L'istante intende proporre di saldare tutti i debiti contratti aderendo alla Ristrutturazione dei debiti del Consumatore che verrebbe finanziato dalle seguenti fonti di finanziamento:

- Il Sig. DI DONATO e la signora TETI, propongono di pagare i loro debiti con i loro stipendi e con una quota del TFR del DI DONATO , in quanto il TFR della TETI, stante la recente assunzione è inconsistente.

MODALITA ESECUZIONE

Come si può vedere dall'allegata attestazione del Dott. CORTI, che riporta tra gli allegati ed anche nel corpo della perizia la proposta fatta dal debitore, i signori ricorrenti hanno proposto:

- 1) Il Pagamento delle spese prededucibili al 100% quelle che spettano all'OCC e al 75% quelle che invece sono di spettanza dell'Advisor attingendo al TFR del Sig. DI DONATO per quanto capiente e per l'eccedenza con la rateizzazione di cui si dirà in seguito;

2) Pagamento di rate da € 625 mensili per dieci anni offrendo in tal modo un importo complessivo di € 74.488,34 ai creditori .

3) Pagamento del residuo 25% di spettanza dell'Advisor come privilegiato al 100%

.

#### CREDITORI PRIVILEGIATI

Creditori privilegiati sono l'advisor per il 25% dell'importo di cui al piano giusta art. 2751- bis n. 2 C.C. e la BCC come banca che ha un'ipoteca iscritta sull'unica immobile di proprietà , cui verrà riconosciuto la somma di € 54.980,60 che è l'importo che si ipotizza si realizzerebbe con la vendita dell'immobile in una procedura liquidatoria per quanto ampiamente argomentato e asserito in attestazione dal Dott. Corti.

\*\*\*

#### SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

La proposta così formulata è sostenibile in quanto sono state considerate le spese mensili che i signori coniugi ricorrenti devono affrontare per il proprio sostentamento e per il sostentamento della famiglia.

Detratte tutte le spese così come accertate ed elencate, nell'attestazione del gestore, si evince che la quota possibile per consentire il rispetto del Piano è la somma di € 625,00 mensili, anche on grande impegno.

Tanto premesso i signori DI DONATO NICOLA e TETI LORENA , come sopra rapp. e difeso,

#### **RICORRONO**

All'On.le Tribunale di Lanciano affinché:

svolte le formalità di rito, Voglia ammettere dli stessi DI DONATO NICOLA e TETI LORENA alla procedura di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE e disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto.

Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano;
2. Allegati alla Relazione del Gestore

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, , che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98.00

Con salvezza di ogni diritto.

Lanciano lì 19 Febbraio 2024

Avv. Maria Grazia PICCININI

,